



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 218

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Nuova determinazione dei criteri per l'affidamento degli incarichi di collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche, da parte della Provincia e dei suoi enti strumentali.

Il giorno **21 Febbraio 2020** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica.

Il collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche di interesse provinciale trova attuazione nell'art. 24 della lp 26/1993 e nel titolo IX, Capo I, articolo 185 e seguenti, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg., recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti".

L'articolo 24 della l.p. 26 del 1993 disciplina così l'attività di collaudo:

"1. Al collaudo delle opere e dei lavori pubblici provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, oppure liberi professionisti abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito elenco. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la prestazione del collaudo da parte del personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza e per l'iscrizione all'elenco dei liberi professionisti.

2. Oltre al caso previsto dall'articolo 51, qualora le opere e i lavori presentino particolare rilevanza tecnica o amministrativa può essere nominata una commissione collaudatrice presieduta da tecnici di cui al comma 1 e composta anche da laureati in giurisprudenza, di particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.

3. Il collaudatore o la commissione sono nominati di norma in corso d'opera dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2. Detta nomina è obbligatoria per i lavori di importo a base d'asta superiore a 5 milioni di euro.

4. Nel caso di opere o lavori eseguiti da soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 3, il certificato di collaudo sostituisce gli adempimenti previsti dall'articolo 22, commi 3 e 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma compete altresì al collaudatore, ovvero alla commissione collaudatrice, l'espletamento delle verifiche in ordine alla regolarità delle procedure adottate per l'affidamento dei lavori e delle relative forniture.

5. Il collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato anche a tecnici dipendenti pubblici provvisti del diploma di geometra o altro titolo equipollente.

6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori.

7. Per lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposita certificazione di qualità. Il regolamento di attuazione stabilisce i casi in cui detta certificazione è necessaria, nonché i criteri, le modalità ed i compensi relativi al suo rilascio."

L'articolo 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia), come da ultimo modificato dalla lp 13 del 2019, detta disposizioni in materia di incarichi anche con riferimento al collaudo tecnico amministrativo, prevedendo quanto segue:

"1. Lo svolgimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali rientra negli obblighi di servizio del personale provinciale e può essere attribuito a personale in possesso dei requisiti individuati dall'articolo 24, commi 1 e 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale

sui lavori pubblici); la Giunta provinciale stabilisce criteri per l'affidamento di detti incarichi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione.

2. Se ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 39 quinquies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), oppure si verifica quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici, l'incarico di collaudo può essere affidato a personale dipendente di altri enti o ad altri soggetti.”

Infine, l'articolo 5bis della lp 2/2016, come da ultimo modificato dalla lp 13 del 2019, detta le seguenti disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche:

“1. Sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai responsabili del procedimento, della predisposizione o del controllo delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti pubblici, al presidente di gara e ai componenti della commissione tecnica. All'erogazione delle retribuzioni incentivanti sono destinate risorse in misura non superiore allo 0,50 per cento del valore stimato dell'appalto.

1 bis. Le risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dal comma 1, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. In ogni caso l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono della centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 possono riconoscere ai dipendenti della centrale le retribuzioni incentivanti per le funzioni svolte in luogo dei propri dipendenti.”

2 bis. Per lo svolgimento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico di opere pubbliche da parte del personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti risorse in misura non superiore allo 0,75 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale.

2 ter. Per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo o di collaudo statico assegnati dall'amministrazione aggiudicatrice competente a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici è riconosciuto un compenso determinato in misura uguale alla retribuzione incentivante spettante al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente per i medesimi incarichi.

2 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione amministrativo-contabile delle risorse destinate alle retribuzioni incentivanti ai sensi di questo articolo.”

Con deliberazione n. 2733 del 14 dicembre 2012, la Giunta provinciale aveva adottato i criteri per l'affidamento al personale provinciale e degli enti strumentali degli incarichi di collaudo tecnico amministrativo delle opere pubbliche, ai sensi del citato articolo 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dell'art. 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sostituendo con il citato provvedimento la deliberazione n. 1431 del 1 luglio 2011 con cui si istituiva, tra l'altro, l'elenco del personale della Provincia e degli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006, abilitato all'effettuazione dei collaudi per le opere pubbliche di cui all'articolo 24 della legge provinciale n. 26 del 1993.

Con successiva deliberazione n. 1102 del 29 luglio 2019 sono state adottate modifiche puntuali alla deliberazione n. 2733 del 2012.

In attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2733/12, APRaN aveva provveduto alle opportune contrattazioni per gli aspetti di natura negoziale, cui ha fatto seguito la stipulazione di apposito accordo sindacale. Il contratto collettivo provinciale stabilisce che al personale della Provincia e degli enti strumentali che svolge, ai sensi dell'art. 47 bis, comma 1, della legge provinciale n. 7/1997 incarichi di collaudo di opere pubbliche realizzate dalla Provincia e dagli enti strumentali, spetta un compenso incentivante corrispondente all'80% della tariffa vigente (distinta in onorario e spese) per il personale in servizio o in quiescenza.

Dopo l'adozione della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) che, all'art. 19, prevede l'istituzione di un elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture, con deliberazione della G.P. 503/2017 sono state approvate le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico degli operatori economici ai quali affidare servizi e incarichi, ai sensi degli articoli 19 e 21 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e agli articoli 20, 22 e 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e approvazione della tempistica di attivazione dell'elenco.

Il giorno 8 agosto 2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo.

Il giorno 7 novembre 2018 è stato pubblicato un ulteriore avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi tecnici di cui agli articoli 20 e 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

A fronte del complesso quadro normativo descritto e dei principi generali desumibili dall'ordinamento vigente nella materia, come da ultimo modificato con la lp 13/2019, si propone di riformulare compiutamente ed aggiornare la disciplina inerente l'attribuzione degli incarichi di collaudo tecnico amministrativo di interesse provinciale da parte della Provincia e dei suoi enti strumentali, operando anche modifiche di ordine gestionale, secondo quanto esposto del documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, come definito dall'art. 1 della lp 2/2016;
- visti l'art. 47 bis e l'art. 53 bis della legge provinciale n. 7 del 1997 (legge provinciale sul personale provinciale);
- visto il D.P.G.P. 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg.;

a voti unanimi legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare l'allegato A, parte integrante di questo atto, recante la disciplina per l'attribuzione degli incarichi di collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche interesse provinciale;
- 2) di stabilire che il Dipartimento provinciale competente in materia di personale provvede, anche attraverso strumenti telematici ed entro sei mesi dall'adozione del presente atto, ad attivare l'elenco;
- 3) di stabilire che la disciplina di cui all'Allegato A si applica agli incarichi assegnati dopo l'adozione di questo atto; in prima applicazione, fino alla piena operatività dell'elenco telematico dei dipendenti pubblici cui affidare incarichi di collaudo tecnico amministrativo relativamente ai lavori pubblici di interesse provinciale, da parte della Provincia e dei suoi enti strumentali, si procede all'affidamento diretto degli incarichi al personale già iscritto nel preesistente elenco in possesso dei prescritti requisiti o ad altro personale idoneo;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento, a decorrere dalla sua adozione, sostituisce la precedente deliberazione giuntale n. 2733 del 14 dicembre 2012 e successive modifiche.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di collaudo

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche di interesse provinciale, da parte della Provincia e dei suoi enti strumentali.

1. Natura e composizione dell'elenco dei collaudatori dipendenti pubblici

È istituito l'elenco telematico dei dipendenti pubblici cui affidare incarichi di collaudo tecnico amministrativo relativamente ai lavori pubblici di interesse provinciale, da parte della Provincia e dei suoi enti strumentali (dell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006).

All'elenco è iscritto il personale dipendente, anche in part-time superiore al 50% dell'orario ordinario di lavoro, della Provincia e dei suoi enti strumentali, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

L'iscrizione nell'elenco è facoltativa, ma può essere disposta d'ufficio dalla Provincia e dai suoi enti strumentali per esigenze di servizio.

Per ogni dipendente, l'elenco riporta le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- titolo di studio posseduto;
- ente di appartenenza e la relativa qualifica;
- anzianità di servizio;
- anzianità di iscrizione all'albo professionale;
- incarichi di collaudo tecnico amministrativo ricevuti con indicazione della data di conferimento e del compenso previsto e di quello liquidato.

In prima applicazione, i dati già presenti nell'elenco istituito con la deliberazione n. 2733 del 2012 sono trasferiti d'ufficio nel nuovo elenco, fatta salva la possibilità del dipendente di revocare l'iscrizione.

I dipendenti nuovi iscritti sono tenuti ad attestare, con dichiarazione semplice, l'ultimo incarico di collaudo tecnico amministrativo ricevuto, con indicazione dell'amministrazione che ha affidato l'incarico, della data di conferimento e del compenso previsto e di quello liquidato, nonché gli eventuali altri incarichi di collaudo tecnico amministrativo ancora in corso.

L'elenco è gestito dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che cura per la Provincia anche la raccolta e l'aggiornamento dei dati.

Gli enti strumentali della Provincia provvedono autonomamente a raccogliere ed aggiornare i dati relativi ai propri dipendenti ed a popolare un proprio elenco.

2. Requisiti di iscrizione all'elenco.

Sono iscritti nell'elenco i dipendenti pubblici che abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre anni in una struttura organizzativa con competenze in materia di lavori pubblici e siano in possesso da almeno tre anni di uno dei seguenti titoli di studio:

1. laurea in giurisprudenza;
2. diploma di geometra,
3. diploma di perito industriale,
4. laurea in ingegneria,
5. laurea in architettura,
6. laurea in geologia,
7. laurea in scienze agrarie e forestali (anche secondo nuovo ordinamento).

La sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro, anche per pensionamento, non comporta la decadenza dall'incarico in corso che viene quindi portato a termine.

3. Principio di priorità nell'individuazione del collaudatore

L'amministrazione appaltante individua il soggetto idoneo da incaricare prioritariamente all'interno del proprio organico e quindi, in subordine, tra il personale delle altre amministrazioni aggiudicatrici, iscritto nell'elenco per ciascun ente.

Per accertata carenza di personale idoneo iscritto nell'elenco, le amministrazioni procedono secondo le procedure dell'ordinamento provinciale in materia di contratti, secondo le modalità stabilite con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 503/2017.

4. Requisiti minimi per lo svolgimento dell'incarico

Per lo svolgimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) per il collaudo tecnico amministrativo di lavori di manutenzione annuale o pluriennale:
 - uno tra i seguenti titoli di studio: laurea triennale in ingegneria, laurea triennale in architettura, diploma di geometra, altro titolo equipollente;
- b) per il collaudo tecnico amministrativo di lavori, che comporti un compenso incentivante fino a 25.000 euro:
 - uno tra i seguenti titoli di studio: diploma di laurea, quinquennale o secondo il vecchio ordinamento, in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali.
 - aver svolto ed ultimato almeno un servizio di direzione lavori affidato da una Pubblica Amministrazione oppure aver svolto ed ultimato almeno un precedente incarico di collaudo tecnico amministrativo;
- c) per il collaudo tecnico amministrativo di lavori, che comporti un compenso incentivante superiore a 25.000 euro:
 - uno tra i seguenti titoli di studio: diploma di laurea magistrale in ingegneria o architettura o geologia o scienze agrarie e forestali da almeno 10 anni;
 - aver svolto e ultimato almeno un servizio di direzione lavori affidato da una Pubblica Amministrazione oppure aver svolto le funzioni di responsabile del procedimento oppure aver svolto ed ultimato almeno un precedente incarico di collaudo tecnico amministrativo, che siano relativi ad un'opera pubblica il cui importo di aggiudicazione sia pari o superiore alla soglia comunitaria;
- d) se il collaudo tecnico amministrativo è affidato ad una commissione di collaudo:
 - d.1) componenti tecnici: i requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c), intendendo che, ai soli fini delle soglie, il compenso incentivante da considerare è quello previsto nel caso di collaudatore unico;
 - d.2) componente laureato in giurisprudenza: diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento o quinquennale).

5. Incompatibilità

	Responsabile del procedimento	Responsabile di progetto	Progettista	Coordinatore della sicurezza	Direttore lavori	Organo consultivo monocratico/C.T.A.	Presidente della gara	Commissione Tecnica	Soggetto/commissione verifica congruità offerte	Collaudatore statico	Collaudatore tecnico-amministrativo
Collaudatore tecnico-amministr.	NO art. 216 co. 21 d.lgs. 50/2016 – art. 24 co. 6 l.p. 26/93	NO art. 216 co. 21 d.lgs. 50/2016 – art. 24 co. 6 l.p. 26/93	NO art. 24, co. 6 l.p. 26/93 art. 216 co. 7 d.p.r. 207/2010	NO art. 24, co. 6 l.p. 26/93; art. 216 co. 7 d.p.r. 207/2010	NO art. 24, co. 6 l.p. 26/93 art. 216 co. 7 d.p.r. 207/2010	SI <u>Eccezioni:</u> NO Se l'organo consultivo ha svolto attività di verifica (art. 26 co. 7 D.lgs. 50/2016; artt. 40 e 41 regolamento l.p. 26/93)	NO art. 24, co. 6 l.p. 26/93	NO art. 77 co. 4 d.lgs. 50/2016 – art. 21 co. 5 l.p. 2/2016	NO art. 24, co. 6 l.p. 26/93	SI	X

All'atto dell'incarico, il dipendente è tenuto a dichiarare di:

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla procedura di affidamento degli incarichi di collaudo previste dalle vigenti normative;
- non avere avuto nel triennio antecedente rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
- non svolgere o aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori da collaudare;
- non aver espletato per i lavori da collaudare le attività di verifica;
- non avere contenzioni conclusi o pendenti, per cause professionali, con l'amministrazione aggiudicatrice.

6. Compenso incentivante

Le risorse destinate alle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche da parte del personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure, con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. Fino all'adozione di detto accordo, è riconosciuta una retribuzione incentivante pari al 50 per cento dell'importo determinato ai sensi del decreto ministeriale relativo alle tabelle dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o, in caso di nomina di commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, pari al 30 per cento dell'importo determinato ai sensi del predetto decreto ministeriale a ciascun componente della commissione.

Per determinare la retribuzione incentivante, si stabilisce che le spese sono calcolate sempre forfettariamente nella percentuale del 5% del compenso calcolato.

Il cumulo di incentivi per incarichi di collaudo tecnico amministrativo non può superare i 25.000 euro l'anno. Al predetto cumulo concorrono gli emolumenti, compresi delle spese, per i collaudi tecnico amministrativi svolti a favore sia dell'ente di appartenenza che di altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti pubblici, anche fuori provincia.

Per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo assegnati dall'amministrazione aggiudicatrice competente a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici è riconosciuto un compenso determinato in misura uguale alla retribuzione incentivante spettante al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice competente per i medesimi incarichi.

7. Procedura per l'affidamento dell'incarico

Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo, il responsabile del procedimento individua preliminarmente i criteri di selezione relativi ai requisiti e la qualificazione professionale richiesti per la prestazione, in base ai quali verrà effettuata la scelta del soggetto idoneo.

L'individuazione del soggetto idoneo all'incarico di collaudo tecnico amministrativo compete:

- a) al dirigente responsabile dell'opera pubblica, per incarichi di collaudo che comportino un compenso incentivante fino a 25.000 euro;
- b) ad una commissione composta dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di lavori pubblici (o suo sostituto), dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di personale (o suo sostituto) e dal dirigente responsabile dell'opera pubblica (o suo sostituto), per incarichi di collaudo che comportino un compenso incentivante superiore a 25.000 euro, anche per opere degli enti strumentali della Provincia.

Per il principio di rotazione, ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo, se l'incentivo presunto, sommato agli eventuali incentivi derivanti da incarichi di collaudo tecnico amministrativo precedentemente affidatigli nello stesso anno civile (01 gennaio – 31 dicembre), supera i 25.000 euro, al dipendente non potrà essere affidato alcun ulteriore incarico di collaudo tecnico amministrativo per un numero di anni civili corrispondente alla frazione (arrotondata per eccesso) fra il compenso presunto e 25.000 euro, a prescindere dagli anni di effettiva liquidazione del compenso medesimo.

L'individuazione del soggetto idoneo all'incarico di collaudo tecnico amministrativo è subordinata alla verifica di compatibilità rispetto al cumulo annuale dell'incentivo.

Il dipendente individuato non può rifiutare l'incarico per più di tre volte consecutive e unicamente per un giustificato motivo riconosciuto come tale dalla propria amministrazione.

La prestazione deve essere svolta sempre fuori dall'orario di lavoro.

Prima del conferimento, l'incarico di collaudo tecnico amministrativo da parte della Provincia o di un suo ente strumentale ad un soggetto iscritto nell'elenco, ma non dipendente dal medesimo ente conferente, è preventivamente comunicato alla struttura di appartenenza del soggetto individuato, all'eventuale dipartimento sovraordinato e al Dipartimento provinciale competente in materia di personale. Il dirigente generale sovraordinato alla struttura di appartenenza del soggetto individuato, se dipendente della Provincia, esprime il proprio nulla osta nel termine di 8 giorni consecutivi, decorsi inutilmente i quali l'assenso si intende rilasciato.

8. Disposizioni per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti da altre amministrazioni aggiudicatrici

L'assegnazione dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo a personale iscritto nell'elenco, da parte di altra amministrazione diversa dalla Provincia e dai suoi enti strumentali, è subordinata all'autorizzazione dell'ente di appartenenza e non rientra nei doveri di ufficio. Per il rilascio dell'autorizzazione, è comunque verificata la compatibilità rispetto al cumulo annuale dell'incentivo, secondo quanto indicato al punto 7.

La prestazione deve essere svolta sempre fuori dall'orario di lavoro.

Se un'amministrazione diversa dalla Provincia e dai suoi enti strumentali, anche di fuori provincia, chiede genericamente alla Provincia o a suo ente strumentale l'indicazione di un dipendente cui affidare l'incarico di collaudo tecnico amministrativo (senza, cioè, specificare le generalità del soggetto), i predetti enti provvedono mediante la commissione di cui al punto 7, lett. b). In tale evenienza, il dirigente responsabile dell'opera pubblica è sostituito da un dirigente competente per materia individuato dai due dirigenti generali.

9. Pagamento del compenso

1. Personale della Provincia che ha effettuato il collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche realizzate dalla Provincia

E' compito del Servizio che gestisce lo stanziamento dell'opera predisporre la liquidazione del compenso spettante al dipendente, che deve essere accompagnata da un documento che certifichi la regolare avvenuta esecuzione del collaudo. Il Servizio Bilancio e Ragioneria chiederà poi all'Ufficio Previdenza e Stipendi di erogare il compenso spettante al dipendente con il cedolino stipendiale ed emetterà il relativo titolo di spesa.

2. Personale della Provincia che effettua il collaudo di opere pubbliche di un ente strumentale :

- l'Ente strumentale versa alla Provincia autonoma di Trento l'importo del compenso incentivante di collaudo con l'aggiunta degli oneri riflessi nella misura forfetaria del 36%, tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Provincia autonoma di Trento – Unicredit S.p.A. - Agenzia Trento Galilei - Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI"	CAB	N. CONTO
IT	12	s	02008	01820	000003774828

e precisando nella causale del versamento:

- il nominativo del soggetto cui il compenso è riferito,
 - l'indicazione del capitolo delle Entrate del Bilancio provinciale 132440/001,
 - la dicitura "rimborso compensi comma 1 art. 47 bis, l.p. n. 7/97";
- dopo aver effettuato il versamento, l'Ente strumentale provvede alla trasmissione di apposita comunicazione sia al Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali che al Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia; indi l'Ufficio Previdenza e Stipendi eroga il compenso spettante al dipendente con il cedolino stipendiale.

3. Personale degli enti strumentali che svolge il collaudo tecnico amministrativo di opera pubblica della Provincia: la struttura provinciale che ha in carico l'opera provvede ad espletare le procedure di pagamento secondo le indicazioni ricevute dall'ente strumentale.

Negli incarichi di collaudi tecnico amministrativi in corso d'opera, se, in proporzione all'avanzamento lavori ed alla prestazione resa, il compenso incentivante supera l'importo annuo di 25.000 euro, il responsabile del servizio che gestisce lo stanziamento dell'opera può disporre la liquidazione del compenso incentivante spettante al dipendente, per la quota relativa all'anno di riferimento.